

Dati

Tribunale di Catania, sez. III, sentenza 12 luglio 2024, n. 3563
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Omissis nella causa civile iscritta al r.g. Omissis/2021 promossa da:

Omissis (Omissis) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliat Omissis, Omissis contro

Omissis (Omissis) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliat Omissis, Omissis

A seguito della discussione orale all'udienza odierna, nell'ambito della quale le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente

SENTENZA

1. Deve accogliersi la domanda proposta da Omissis per le motivazioni di seguito esposte.

Parte attrice ha allegato:

a) di aver donato al coniuge e odierna convenuta, Omissis con atto del 5 ottobre 1990 (rep. Omissis - racc. Omissis), trascritto presso l'Omissis del Omissis - Omissis di Omissis - Omissis di pubblicità immobiliare in data 26 ottobre 1990 (reg. gen. Omissis - reg. part. Omissis), la quota di 7/12 dell'immobile sito in Omissis via Omissis (attualmente via Omissis), censito al locale catasto al foglio Omissis, particella Omissis, subalterno Omissis (attualmente subalterni Omissis e Omissis) - cfr. doc. 1 di parte attrice;

b) di aver donato al medesimo coniuge, con ulteriore atto del 21 dicembre 1990 (rep. Omissis - racc. Omissis), trascritto presso l'Omissis del Omissis - Omissis di Omissis - Omissis di pubblicità immobiliare in data 19 gennaio 1991 (reg. gen. 3873 - reg. part. Omissis), il garage sito in Omissis piazza Omissis (censito al locale catasto al foglio Omissis, particella Omissis, subalterno 2), nonché le abitazioni site al primo e secondo piano dell'edificio in Omissis piazza Omissis (censite al locale catasto al foglio Omissis, particella Omissis, subalterni Omissis e Omissis) - cfr. doc. 3 di parte attrice;

c) che in data 23 ottobre 2017 la Omissis lo denunciò per il reato di maltrattamenti previsto e punito dall'art. 572 c.p. (cfr. cit. doc. 5 di parte attrice e relativa denuncia prodotta da parte convenuta in allegato alla memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c.);

d) che con sentenza n. Omissis del 7 maggio 2020 il Tribunale penale di Omissis dichiarò calunniosa tale denuncia, riconoscendo l'odierna convenuta colpevole del reato previsto e punto dall'art. 368 c.p. (cfr. cit. doc. 5 di parte attrice) - statuizione, quest'ultima, divenuta nelle more irrevocabile, come da relativa documentazione sopravvenuta depositata dal procuratore di parte attrice all'odierna udienza.

Da qui, la richiesta di revocazione per ingratitudine delle suddette donazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 463, 3), 800 e 801

Sul punto, sia innanzitutto consentito disattendere l'eccezione di decadenza formulata da parte convenuta nelle proprie difese ai sensi dell'art. 802, co. I

Da un punto di vista generale, in tema di revocazione per ingratitudine della donazione, il termine annuale previsto a pena di decadenza dall'art. 802 c.c. decorre dal momento in cui il donante abbia acquisito la piena e sicura consapevolezza del compimento da parte del donatario di uno degli atti che legittimano l'esercizio del relativo diritto (Cass. 1090/2007).

Nel caso di specie, presupposto giuridico della domanda all'esame del Tribunale è che il donatario abbia commesso uno dei fatti previsti dal n. 3) dell'art. 463 c.c., sostanziandosi, in particolare, tale comportamento nell'aver il donatario “[...] denunciato [il coniuge] per reato punibile [...] con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denuncia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale [...]” - senza, peraltro, che la norma in questione pretenda testualmente che tale accertamento rivesta i crismi dell'irrevocabilità.

Ora, ad opinione del Tribunale, il termine in questione non può che decorrere dal perfezionamento del fatto che l'art. 463, 3) c.c. pone alla base della fattispecie - vale a dire, in ultima istanza, dalla pubblicazione della sentenza che dichiarò calunniosa la denuncia della Omissis avvenuta il 7 maggio 2020, il che consente di ritenere che, validamente notificata al convenuto la citazione introduttiva dell'odierno giudizio in data 16 aprile 2021 (data in cui l'attore presentò l'atto per la notificazione al competente ufficiale giudiziario, come da relativa produzione del 3 maggio 2021 in atti), l'azione di revocazione è stata tempestivamente proposta ai sensi dell'art. 802 Omissis. 463, 3) c.c. è poi chiaro nel disporre che il reato per il quale il donante dev'essere falsamente denunciato debba essere punito quanto meno con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni - il che integra il caso di specie, dal momento che

la Omissis denunciò Omissis il marito per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'art. 572 c.p., la cui formulazione prevista al co. I prevede (già all'epoca in cui venne riconosciuta dal locale Tribunale penale il carattere calunnioso della denuncia) la reclusione da tre a sette anni (cfr. cit. doc. 5 di parte attrice).

Alla luce delle superiori evidenze probatorie - ed acclarato che alcuna prova è stata offerta dalla convenuta della ripresa di qualsivoglia convivenza tra le parti, circostanza peraltro recisamente contestata dall'attore - può pertanto dirsi sussistente la fattispecie di revocazione per ingratitudine prevista dall'art. 801 c.c.: deve pertanto revocarsi, ai sensi degli artt. 800 e 801 c.c., la donazione del 5 ottobre 1990 (rep. Omissis - racc. Omissis), trascritta presso l'Omissis del Omissis - Omissis di Omissis - Omissis di pubblicità immobiliare in data 26 ottobre 1990 (reg. gen. Omissis - reg. part. Omissis) e la donazione del 21 dicembre 1990 (rep. Omissis - racc. Omissis), trascritta presso l'Omissis del Omissis - Omissis di Omissis - Omissis di pubblicità immobiliare in data 19 gennaio 1991 (reg. gen. Omissis - reg. part. Omissis).

2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, avuto riguardo al valore ed alla complessità della controversia, al tenore delle difese, alla condotta anche extraprocessuale delle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania III Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Omissis definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa, 1. revoca la donazione stipulata in data 5 ottobre 1990 a ministero del notaio Omissis dei Omissis notarili riuniti di Omissis e Omissis (rep. Omissis - racc. Omissis) e trascritta presso l'Omissis del Omissis - Omissis di Omissis - Omissis di pubblicità immobiliare in data 26 ottobre 1990 (reg. gen. Omissis - reg. part. Omissis); 2. revoca la donazione stipulata in data 21 dicembre 1990 a ministero del notaio Omissis dei Omissis notarili riuniti di Omissis e Omissis (rep. Omissis - racc. Omissis) e trascritta presso l'Omissis del Omissis - Omissis di Omissis - Omissis di pubblicità immobiliare in data 19 gennaio 1991 (reg. gen. Omissis - reg. part. Omissis); 3. condanna Omissis al pagamento in favore di Omissis delle spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per esborsi e € 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.

